

COMODATO D'USO GRATUITO

tra

il **Comune di San Lorenzo Dorsino**, con sede legale in San Lorenzo Dorsino (TN), Piazza delle Sette Ville, n. 4, Codice Fiscale e P.IVA 02362480226, nella persona del Vice Sindaco sig. Rudi Margonari nato a Tione di Trento (TN) il 21.06.1987, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta comunale n. ____ dd. _____,

in seguito denominato "Comodante"

e

- la **Riserva Cacciatori di San Lorenzo in Banale** con sede legale in San Lorenzo Dorsino (TN), frazione San Lorenzo in Banale Codice Fiscale 95010290229, nella persona del Rettore sig. Marco Bosetti, nato a San Lorenzo in Banale (TN) il 29.07.1955, autorizzato alla stipula del presente atto con verbale Assemblea dd. _____,

- la **Riserva Cacciatori di Dorsino**, con sede legale in San Lorenzo Dorsino (TN), frazione Dorsino Codice Fiscale 95009480229, nella persona del Rettore sig. Albino Dellaidotti nato a Dorsino (TN) il 08.07.1958, autorizzato alla stipula del presente atto con verbale Assemblea dd. _____,

in seguito denominate "Comodatarie"

premesso che:

- la società Hydro Dolomiti Energia s.r.l. con sede in Trento, Viale Trieste, n. 43 è proprietaria dell'opera denominata "cunicolo" in località Nembia, con imbocco sul sedime della p.f. 4626/2 in C.C. S. Lorenzo;
- il Comune di San Lorenzo Dorsino in base al contratto di comodato d'uso gratuito di data 27.03.2017 risulta comodatario del bene sopra descritto;

- con lettera dd. 20.04.2017, pervenuta in data 27.04.2017 sub prot. n. 2385, le Riserve Cacciatori di San Lorenzo in Banale e di Dorsino chiedevano al Comune di San Lorenzo Dorsino la possibilità di utilizzo di tale manufatto al fine di poter realizzare un poligono di tiro per la manutenzione e taratura delle armi da fuoco ad uso sportivo, allegando a tal fine gli elaborati tecnici riportanti i lavori che dette Riserve cacciatori intendono realizzare all'interno del cunicolo;
- con lettera dd. 27.04.2017 prot. n. 2390 il Comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 del comodato d'uso gratuito stipulato tra il comune di San Lorenzo Dorsino e la società Hydro Dolomiti Energia S.r.l., chiedeva l'autorizzazione a quest'ultima;
- con lettera dd. 08.06.2017, pervenuta in pari data sub prot. n. 3181, , la società Hydro Dolomiti Energia S.r.l. autorizzava l'esecuzione di tali interventi;
- il Comodante, anche a seguito degli incontri già avvenuti con i Legali Rappresentanti delle Comodatarie richiedenti, accoglieva la suindicata richiesta provvedendo alla stesura del presente atto, approvato dal Comune di San Lorenzo Dorsino con deliberazione della Giunta comunale n. ____ dd. ____;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti sopraindicate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto e le Parti conferiscono loro valore convenzionale.

Gli allegati al presente contratto sono i seguenti:

- Estratto mappa (allegato A);
- Foto dell'imbocco del cunicolo in loc. Nembia (allegato B).

Articolo 2 – Oggetto del contratto

Il Comodante concede in comodato d'uso gratuito alle Comodatarie, che accettano, il cunicolo sito in loc. Nembia con imbocco sul sedime della p.f. 4626/2 in C.C. San Lorenzo ed il relativo sentiero di accesso di proprietà della società Hydro Dolomiti Energia S.r.l., concesso in comodato d'uso al Comune di San Lorenzo Dorsino, al solo fine di utilizzare tale area all'attività di manutenzione e taratura delle armi da fuoco ad uso sportivo.

Il sito in questione è evidenziato nell'estratto mappa (che si allega al presente atto sotto la lettera "A") la quale, sottoscritta dalle parti, è da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Le Comodatarie sono tenute a custodire e conservare il bene oggetto del presente accordo e non possono servirsene se non per l'uso esclusivamente determinato dal presente contratto (art. 1804 c.c.) ovvero per attività di manutenzione e taratura delle armi da fuoco ad uso sportivo.

E' quindi vietato alle Comodatarie servirsi delle aree concesse dal Comodante per un uso diverso da quello determinato dalle parti, pena la risoluzione del presente contratto ed il diritto del Comodante di richiedere l'immediato rilascio delle proprietà, oltre al risarcimento del danno.

Articolo 3 – Durata

Il presente atto avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e termine al 31.12.2020. Alla scadenza del suddetto termine le Comodatarie, previa sottoscrizione di un verbale di riconsegna redatto congiuntamente dalle Parti, sono obbligate a restituire il bene oggetto del presente atto libero da

persone e cose, alla piena disponibilità del Comodante senza nulla pretendere dalle stesse oltre quanto specificato nel presente accordo. Il contratto si intende pertanto a termine con esclusione del tacito rinnovo e, quindi, risolto alla scadenza di cui sopra senza necessità di disdetta che s'intende accettata con la sottoscrizione del presente contratto. Il Comodante, tenuto conto della possibile destinazione all'attività di produzione di energia elettrica dell'opera oggetto del presente contratto e di esigenze connesse all'esercizio degli impianti ai sensi dell'art. 1809, comma 2 c.c., può esigere la restituzione immediata del bene in ogni e qualsiasi momento e le Comodatarie sono tenute a restituirlo senza opporsi o vantare alcun diritto a titolo di risarcimento danni, indennizzo o ad altro titolo.

Articolo 4 – Stato delle opere

Il Comodante dichiara di avere la piena ed esclusiva disponibilità (in comodato) del bene oggetto del presente contratto.

Le Comodatarie dichiarano di aver esaminato il bene oggetto del presente contratto e di averlo trovato adatto agli usi previsti. Le Comodatarie dichiarano di essere a conoscenza della possibile presenza naturale di gas radon all'interno del cunicolo e di valutare conseguentemente il rischio associato adottando le eventuali misure di prevenzione e protezione necessarie. Le Comodatarie si impegnano a trasferire le informazioni relative allo stato delle opere al Comodante.

Articolo 5 – Modifiche e miglioramenti

Le Comodatarie si impegnano a posare, a propria cura e spese, n. 2 (due) cancelli metallici nella parte terminale del tratto rettilineo del cunicolo utilizzato per l'attività di manutenzione e taratura delle armi da fuoco ad uso sportivo, nonché a

provvedere alla consegna di copia delle chiavi di apertura degli stessi al Comodante. Oltre a ciò si impegnano a realizzare, a proprie spese e sotto la diretta responsabilità, tutti gli interventi meglio rappresentati nelle tavole grafiche allegate alla domanda prot. n. 2385 del 27.04.2017 ed autorizzate dalla proprietà Hydro Dolomiti Energia S.r.l. con lettera dd. 08.06.2017 prot. n. 3181;

Tenuto conto della suscettibilità di utilizzazione idroelettrica delle opere oggetto del presente contratto connessa agli impianti idroelettrici della proprietà, le Comodatarie non potranno apportare varianti, modifiche o ampliamenti rispetto a quanto indicato nel presente articolo. Ogni eventuale altra necessità di realizzare modifiche o integrazioni, anche di natura provvisoria, rispetto a quanto regolamentato nel presente atto dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto.

Pertanto, se nel corso dell'attività il Comodante dovesse constatare l'inadempimento a tale prescrizione, questo verrà considerato grave inadempimento e motivo di risoluzione del presente atto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 6 – Manutenzioni

Ogni e qualsivoglia intervento nonché i relativi oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria delle opere oggetto del presente accordo saranno ad esclusivo carico delle Comodatarie che non avranno nulla a pretendere dal Comodante, a nessun titolo.

Articolo 7 – Danni e Responsabilità

Le Comodatarie si impegnano, ai sensi dell'art. 1804 del Codice Civile, ad utilizzare ed a mantenere quanto sopra con la dovuta diligenza nonché a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

Le Comodatarie prendono atto che le aree oggetto di comodato sono inserite nel

contesto di impianti idroelettrici e dichiarano di essere a conoscenza dei rischi e pericoli connessi all'utilizzo delle aree oggetto del presente atto.

Le Comodatarie verranno ritenute responsabili di ogni danno causato all'immobile ed alle opere di proprietà di Hydro Dolomiti Energia S.r.l. in conseguenza della propria attività.

Le Comodatarie saranno pure ritenute responsabili di ogni danno derivante dalle attività esercitate sui beni concessi loro anche se riferibili a suoi ausiliari, dipendenti, terzi da esse incaricati ed autorizzati e riconoscono espressamente il Comodante sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità, diretta ed indiretta, relativamente a tutti quei danni ed incidenti, nessuno escluso, che in relazione a quanto concesso con il presente contratto dovessero derivare a cose e persone anche se determinati dalla presenza e dall'esercizio degli impianti di Hydro Dolomiti Energia S.r.l..

A copertura di eventuali danni a persone e cose le Comodatarie hanno stipulato idonea copertura assicurativa, agli atti prot. n. _____ dd. _____, manlevando il Comodante da ogni responsabilità e/o pretesa da parte di terzi.

Eventuali danni alla proprietà di Hydro Dolomiti Energia S.r.l. in conseguenza dei lavori e dell'esercizio dell'attività delle Comodatarie dovranno essere risarciti secondo le modalità che il Comodante stesso determinerà a suo insindacabile giudizio.

Le Comodatarie si impegnano ad ottenere presso le Autorità competenti tutte le autorizzazioni necessarie, nessuna esclusa, per lo svolgimento di ogni loro attività; il Comodante esclude quindi ogni competenza e responsabilità per quanto concerne le autorizzazioni da richiedere alle Autorità competenti. Le Comodatarie si impegnano inoltre ad adottare tutti i provvedimenti tecnici ed informativi

necessari per la tutela dei terzi interferenti.

Articolo 8 – Sopralluoghi e verifiche

Il Comodante, ed eventuali terzi da esso incaricati, avrà la facoltà di eseguire, in assenza di qualsivoglia impedimento, sopralluoghi e verifiche per l'accertamento dello stato delle aree oggetto del presente atto, la buona esecuzione degli interventi e la loro conformità alle prescrizioni impartite nonché qualsiasi controllo legato all'attività di esercizio degli impianti idroelettrici.

Le suddette ispezioni potranno essere effettuate in qualsiasi momento anche in assenza del Comodatario o dei terzi da questo autorizzati.

Articolo 9 – Ripristino

Alla scadenza naturale del presente contratto o in caso di revoca anticipata come specificato all'art. 4, le Comodatarie si obbligano all'integrale rimessa in pristino dell'area concessa loro, totalmente libera da persone e cose, il tutto interamente a loro cura e spese.

Articolo 10 – Cessione del contratto

Salvo il consenso scritto da parte del Comodante, è fatto espresso divieto alle Comodatarie sia di cedere a terzi, onerosamente o gratuitamente, il presente contratto che di modificarne l'attuale destinazione. Le inosservanze a quanto sopra descritto vengono considerate grave inadempimento delle Comodatarie e motivo di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Articolo 11 – Tutela ambientale

Le Comodatarie si impegnano altresì a gestire quanto concesso nel pieno rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle relative alla prevenzione dell'inquinamento ed alla tutela dell'ambiente (gestione rifiuti, tutela delle acque ecc.).

E' fatto quindi divieto alle Comodatarie di introdurre prodotti inquinanti e/o sostanze pericolose all'interno di quanto concesso senza la preventiva autorizzazione e le stesse sono tenute altresì ad evitare qualsiasi forma di inquinamento del suolo, sottosuolo, aria ed acqua attraverso l'adozione delle più appropriate misure di tutela. In particolare gli eventuali rifiuti prodotti dovranno essere gestiti, conservati e smaltiti secondo la normativa vigente garantendo la regolare tenuta della documentazione prevista a norma di legge (formulari e registri).

Oltre a ciò dovrà essere nominato dalle rispettive Riserve e comunicato al Comune di San Lorenzo Dorsino un Responsabile per ogni Riserva della gestione della struttura che sarà tenuto anche alla compilazione e tenuta dell'apposito "registro armi" e di tutti gli atti necessari per lo svolgimento dell'attività.

Sarà cura dei rispettivi Responsabili, ognuno per la propria Riserva, gestire e coordinare assieme tutte le attività che verranno esercitate all'interno del cunicolo.

Nessun onere per tale adempimento potrà ricadere sul Comune di San Lorenzo Dorsino. Le inosservanze a quanto sopra descritto vengono considerate grave inadempimento delle Comodatarie e motivo di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il Comodante si riserva in tal caso anche la facoltà della rimessa in pristino della proprietà con l'imputazione diretta dei costi a carico delle Comodatarie.

Articolo 12 – Rispetto contratto

Le inosservanze agli articoli del presente atto, nessuna esclusa, saranno considerate grave inadempimento delle Comodatarie e motivo di risoluzione di diritto della presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 13 – Registrazione

Il presente contratto, prodotto in n.3 originali, è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi del comma 4 articolo 5 Parte I tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m. e le relative spese sono assunte a carico delle Comodatarie che provvederanno all'invio al Comodante di un originale debitamente registrato e bollato.

Articolo 14 – Modifiche contrattuali

Tutti gli accordi volti a modificare e/o integrare il contenuto del presente atto dovranno essere inderogabilmente stipulati per iscritto a pena di nullità. Ogni comunicazione comunque inerente al rapporto contrattuale dovrà essere formulata all'altra parte per iscritto e comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi presso il domicilio eletto come da quanto riportato all'articolo 18 del presente atto.

Articolo 15 – Normativa applicabile

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto e per quanto applicabile, si farà riferimento e richiamo alle vigenti norme di legge in materia ed a quanto previsto da Codice Civile.

Articolo 16 – Foro competente

Foro competente per tutte le controversie inerenti e conseguenti il presente atto sarà in via esclusiva quello di Trento, dove si intende sorto il presente rapporto.

Articolo 17 – Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i soggetti sottoscrittori, quali titolari dei dati personali e dei dati delle Riserve Cacciatori ed Ente che rappresentano, dichiarano di essere informati in ordine all'informativa sul trattamento dei dati raccolti in seguito alla stipulazione del presente contratto.

Articolo 18 -Domicili contrattuali

Le Parti eleggono domicilio in:

- RISERVA CACCIATORI SAN LORENZO IN BANALE Via _____ n._____,
38078 San Lorenzo Dorsino (TN).

- RISERVA CACCIATORI DI DORSINO Via _____ n._____, 38078 San Lorenzo
Dorsino (TN).

- COMUNE DI S.LORENZO DORSINO, Piazza delle Sette Ville, n. 4 - 38078 San
Lorenzo Dorsino (TN)

Letto, confermato e sottoscritto.

San Lorenzo Dorsino,

Le Comodatarie

Il Comodante

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti previa attenta lettura
delle norme contenute nel presente contratto specificamente approvano i patti di
cui agli artt. 1) Valore delle premesse, 2) Oggetto del contratto, 3) Durata, 4)
Stato delle opere, 5) Modifiche e miglioramenti, 6) Manutenzioni, 7) Danni e
responsabilità, 8) Sopralluoghi e verifiche, 9) Ripristino, 10) Cessione del
contratto, 11) Tutela ambientale, 12) Rispetto contratto, 13) Registrazione, 14)
Modifiche contrattuali, 15) Normativa applicabile, 16) Foro competente, 17)
Riservatezza, 18) Domicili contrattuali

Le Comodatarie

Il Comodante

Legenda




FOTO IMBOCCO CUNICOLO IN LOC. NEMBIA

ALLEGATO B



Foto 1: imbocco cunicolo in loc. Nembia



Foto 2: dettaglio imbocco cunicolo in loc. Nembia